

Milano, 19 Gennaio 2022

Spettabile  
**IVASS**  
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

Spettabile  
**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Palazzo Piacentini, Via Veneto 33 – 00187 Roma

**Oggetto: Art. 132/bis del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)  
Preventivatore/comparatore RCA Ivass/Mi.SE**

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione è la più grande associazione sindacale degli Agenti assicurativi professionisti, con diecimila iscritti (il numero complessivo delle agenzie assicurative in Italia è di circa tredicimila) cui fanno capo trentamila lavoratori dipendenti e quasi duecentomila collaboratori autonomi.

Durante il recente incontro del 13.1.2022, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) ha illustrato sinteticamente le principali caratteristiche del Regolamento attuativo dell'Art. 132/bis del D.lgs. 209/2005, che intende emanare nelle prossime settimane. Si tratta nello specifico delle nuove procedure attuative di quanto previsto dall' art. 132 bis, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

La norma dell'art. 132 bis, mira ad istituire un ulteriore livello di tutela a favore dei consumatori nel Ramo della Responsabilità Civile Auto (RCA), imponendo agli intermediari assicurativi di “informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni”.

Come evidente, si tratta di una disposizione che trae origine dall'art. 22 del D.L. 18/10/2012 cioè da una norma risalente a quasi dieci anni fa, epoca in cui ai consumatori non era possibile accedere ad efficaci sistemi di preventivazione disponibili sul sito internet di ogni singola Impresa assicurativa, come invece accade oggi per specifica disposizione normativa.

Da questo punto di vista, il precetto appare superato dai tempi e svuotato di contenuto alla luce dello sviluppo tecnologico e normativo intervenuti in questi ultimi dieci anni.

La formulazione del testo dell'art. 132/bis, inoltre, determina alcune rilevanti criticità, che approfonditamente valutate, conducono a ritenere che la norma, nel suo complesso, non si riveli adeguata al perseguimento delle finalità in precedenza indicate e rischi anzi di costituire un ulteriore elemento di confusione per il consumatore, oltre che un ennesimo aggravio alle attività degli intermediari assicurativi.

Siamo consapevoli dell'impegno profuso dall'Istituto di Vigilanza nel mettere a punto un meccanismo di preventivazione tariffaria il più possibile ampio e completo, al fine di elevare il grado di trasparenza del mercato assicurativo nel nostro Paese. Abbiamo apprezzato altresì gli accorgimenti operati dall'Istituto allo scopo di accogliere alcune delle osservazioni formulate dal nostro Sindacato. Tuttavia, proprio la ricerca -operata dall'Ivass- di un sistema integrato ed inclusivo di tutte le varie garanzie, sottocategorie di rischio, ipotesi specifiche di tariffazione, non consente agli Intermediari di operare in modo semplice, rapido ed efficace nell'utilizzo, che Ivass vorrebbe obbligatorio, del sistema di comparazione Rca. Lo strumento del "preventivatore", così come presentato, rischia di tradursi in un gravoso, quanto inutile ai fini di una maggiore tutela del consumatore, ulteriore onere burocratico a carico delle micro imprese agenziali.

Così attuata, la disposizione dell'Art. 132/bis del D.lgs. n. 209/2005 appesantisce (di nuovi oneri burocratici) e comprime l'attività consulenziale degli Agenti, ridimensionandone il ruolo professionale. L'obbligo di utilizzo, da parte degli Intermediari, di meccanismi predeterminati di vendita, superati tra l'altro dal praticato quotidiano e dalla tecnologia disponibile sul mercato, costituisce un ostacolo alla libera concorrenza.

Secondo Ivass, inoltre, l'obbligo di consultazione del "preventivatore", durante ogni singola trattativa RCA, sarebbe posto esclusivamente a carico degli Agenti e dei loro collaboratori, mentre ne sarebbero esentati i Brokers ed altri Distributori, comprese le Imprese di assicurazioni quando operano direttamente nei confronti della clientela. Questa discriminazione tra soggetti che operano all'interno del medesimo segmento economico, viola evidentemente -o rischia di violare- il principio di parità di trattamento ed impone sugli Agenti un nuovo, eccessivo, carico burocratico dal quale vengono esentate le altre figure professionali concorrenti nel medesimo mercato.

In una simile visione, l'aspetto consulenziale tipico dell'attività degli Agenti di assicurazione professionisti e la loro capacità di assistere il Cliente e di comprenderne le specifiche esigenze, vengono incomprensibilmente posti in secondo piano.

Questa nuova attività procedurale che si realizzerebbe dopo l'entrata in vigore dell'emanando Regolamento Ivass, rallenterebbe le attività degli Agenti e dei rispettivi collaboratori nella gestione del portafoglio RCA, nelle richieste di copertura obbligatoria e nelle richieste di rinnovo delle coperture RCA in scadenza. Questo, a discapito delle giuste attese dei consumatori di immediatezza del servizio di presentazione ed emissione del contratto r.c.auto.

Questi nuovi adempimenti obbligatori, dei quali la Categoria non sentiva certo il bisogno, influiranno negativamente sui già precari equilibri economici delle micro imprese agenziali. Non si comprende inoltre come simili appesantimenti burocratici, che non ci risulta abbiano eguali in altri Paesi europei, possa risultare compatibile con le recenti disposizioni e gli impegni del Governo in materia di “semplificazioni”. E’ appena il caso di ricordare come la Legge n. 221/2012, già dieci anni fa, impegnasse l’Ivass a “15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Ivass provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line”.

La stessa Legge n. 221/2012, a proposito dell’informativa obbligatoria alla clientela relativa al cosiddetto “contratto base RCA”, prevedeva testualmente: “5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo”. L’obbligo cioè gravava direttamente sulle Compagnie di assicurazioni e non sugli intermediari, almeno fino alla promulgazione del più volte citato Art. 132/bis del Codice delle Assicurazioni, palesemente incoerente con lo spirito ed il contenuto dispositivo dell’Art. 22, c.5, della Legge n. 221/2012 sopra riportato.

Non possiamo fare a meno di osservare altresì che su un piano strettamente giuridico, il comma quarto dell’art. 132/bis, che consente all’utente di invocare la nullità del contratto per violazione dei criteri di preventivazione, costituirà certamente materia per nuovi contenziosi giudiziari, arrivando a porre dubbi sull’efficacia della garanzia assicurativa obbligatoria RCA e non pochi problemi di natura applicativa.

In conclusione, riteniamo che l’Art. 132/bis del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 debba necessariamente essere profondamente modificato, se non integralmente abrogato, da parte del Legislatore, in quanto non idoneo a fornire agli utenti alcuno strumento efficace per un miglior soddisfacimento delle loro esigenze assicurative. Dal punto di vista degli Agenti di assicurazione, il citato articolo costituisce un ulteriore ed inutile aggravio burocratico, nonché una nuova complicazione nell’esercizio dell’attività distributiva, già sufficientemente complessa e costellata di oneri ed adempimenti obbligatori.

In ogni caso, riteniamo doveroso formulare i seguenti rilievi che vi invitiamo a tenere nella dovuta considerazione e sui quali siamo, come sempre, disponibili ad ogni eventuale confronto ed approfondimento.

- Il meccanismo di preventivazione RCA sarebbe imposto esclusivamente agli Agenti; l'informativa sulle tariffe applicate da ciascuna Compagnia mandante, graverebbe su ciascun singolo Agente in misura direttamente proporzionale al numero delle Imprese rappresentate. Gli Agenti plurimandatari, cioè, subirebbero un maggiore onere burocratico rispetto agli Agenti mono-mandatari. I primi incorrerebbero conseguentemente in un ulteriore ed ingiusto aggravio operativo, rispetto ai secondi e rispetto agli altri Distributori assicurativi (espressamente esentati). In tal senso il meccanismo del “preventivatore” rappresenta un ostacolo e compromette la diffusione del plurimandato. Finirebbe con il costituire dunque un limite alla concorrenza ed alla diffusione del sistema principe dell’offerta plurimarca nelle assicurazioni.
- I brokers assicurativi resterebbero esclusi dal meccanismo della preventivazione obbligatoria; ciò costituirebbe evidentemente un vantaggio operativo, competitivo, ingiusto e anticoncorrenziale per tale categoria di intermediari rispetto agli Agenti, specie plurimandatari.
- La preventivazione andrebbe in ogni caso ristretta al “contratto-base” e cioè, in estrema sintesi, ad un contratto fondato sugli elementi essenziali rappresentati dalla tipologia del veicolo, dalla classe di merito, dalla zona di residenza dell’assicurando; null’altro in quanto, oltre tali basilari elementi, si travalicherebbero i limiti del contratto-base e ci si addentrerebbe in una negoziazione specifica, sensibile ad innumerevoli variabili, con richiesta di informazioni aggiuntive che nulla rilevano ai fini della preventivazione e che dipendono dalle politiche di vendita e di prodotto, di ogni singola Impresa.
- Il meccanismo di preventivazione andrebbe certamente ristretto ai soli nuovi contratti assicurativi, per tali intendendosi i casi in cui il cliente per la prima volta richieda all’intermediario l’assicurazione RCA di un veicolo a motore, escludendo quindi i casi in cui quel veicolo risulti già assicurato presso una determinata agenzia o presso la medesima Impresa assicuratrice, ovvero nel caso in cui l’assicurato non sia interessato a conoscere le offerte RCAuto base del preventivatore.
- Gli agenti andrebbero comunque esentati da responsabilità conseguenti all’operato delle loro reti produttive in questo ambito, non potendosi pretendere che per ogni singola emissione di polizza RCAuto l’Agente possa materialmente controllare se un sub-agente o un produttore abbia correttamente sottoposto alla valutazione dell’assicurato i preventivi di ogni impresa rappresentata ed abbia interrogato il “preventivatore” Ivass. Va al riguardo tenuto presente che i sub-agenti sono spesso “plurimandatari”, nel senso che operano per conto di più Agenti, a volte anche per conto di più Agenti e di più brokers contemporaneamente; sarebbe perciò particolarmente complesso ed oneroso -se non impossibile- verificare, nelle singole situazioni, il rispetto dell’obbligo di

preventivazione RCA. Nel caso di specie, inoltre, non sarebbe neppure così chiaro su quale intermediario primario tale onere di controllo dovrebbe ricadere.

- Sarebbe auspicabile che l'intermediario venisse comunque esentato dall'obbligo di preventivazione, cioè di utilizzo del "preventivatore" Ivass, in tutti i casi in cui il cliente dichiara di aver già egli stesso consultato il sito IVASS dedicato, ovvero dichiara esplicitamente di non avere interesse alla consultazione. L'obbligo di interrogazione del "preventivatore" Ivass, potrebbe allo stesso modo e per le medesime ragioni essere limitato ai casi di espressa richiesta da parte del cliente.
- Non si ritiene che nella preventivazione debbano figurare le provvigioni riconosciute all'intermediario, poiché si tratta di meccanismi remunerativi articolati e complessi già disciplinati da altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni. Il cliente finale è interessato al costo dell'assicurazione, cioè al premio da corrispondere. La composizione di detto premio e la ripartizione degli oneri distributivi, che non modificano il costo finale della polizza soggetto a comparazione, non costituisce elemento rilevante in questo ambito. Inoltre, si sottolinea come l'evidenziazione delle provvigioni dell'Agente comporti una distorsione del confronto provocando di fatto un improprio stravolgimento del processo concorrenziale (ad esempio nei confronti delle Imprese e degli altri intermediari che sembrerebbero esentati dall'obbligo). Sotto questo profilo, il "preventivatore" Ivass introdurrebbe un ulteriore elemento di complessità che renderebbe maggiormente ambiguo il confronto concorrenziale nello specifico settore.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti

Il Presidente Nazionale

*Cav. Dott. Claudio Demozi*

